

# TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

## RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE (ai sensi dell'art. 18 del Regolamento)

### [RICHIESTA RIDUZIONE DISTANZA CASSONETTO](#)

Per le utenze la cui distanza dal più vicino eco punto è superiore a 400 metri lineari, non interessate da forme di raccolta "porta a porta", il tributo è **ridotto in misura del 60 %**.

La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di attivazione ovvero, successivamente, previa istanza in tal senso mediante compilazione di modulo appositamente predisposto.

La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della richiesta ed è subordinata all'istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto. La stessa viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

## RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI (ai sensi dell'art. 21 del Regolamento)

**Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ovvero sostanze che, ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 152/2006 e s. m. e i., sono escluse dalla normativa sui rifiuti, ed al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che se ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Sono altresì escluse dal tributo, sia per la parte fissa che per quella variabile, le**

superfici sulle quali vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani in quantità superiore ai limiti quantitativi individuati dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2006 "Approvazione dei criteri e metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani", nonché dal vigente "Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani", e s. m. e i.

Ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni, per le categorie di attività di seguito riportate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, derivanti dalla contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA'	% di ABBATTIMENTO
Carrozzerie, autofficine per la riparazione di auto, moto e macchine agricole, elettrauto	15%
Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici e veterinari	35%
Gommista	40%

Per fruire dell'esclusione o abbattimento previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. **presentare, a pena di decadenza, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.**

# AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI

(ai sensi dell'art. 22 del Regolamento)

## RICHIESTA AGEVOLAZIONE RIFIUTI ASSIMILATI NON DOMESTICHE

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

La riduzione della tariffa, **da applicare alla sola quota variabile** della stessa, viene riconosciuta **in base all'effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari**, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai "coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui" di cui alla Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, come determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, utilizzando la seguente formula:

*Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero*

---

*Metri quadrati X Kd*

In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al 25% (venticinque per cento) della quota variabile della tariffa.

**La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il mese di aprile dell'anno successivo**, attestante la tipologia e quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia delle attestazioni rilasciate dalle imprese abilitate che hanno effettuato l'attività di recupero e dei formulari di trasporto (FIR).

La riduzione è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo dovuto per l'anno successivo.

## **CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.